

R.G.F. N° 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Irene Colladet	Giudice .

nel giudizio n. 65/2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

UNI-EDIL S.R.L. (02345690347) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MAGNANI (MGNGNN75T30G337A) elettivamente domiciliata in Parma, B.go Antini 3 presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

7 COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. (02963780347) in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DE MATTEIS (DMTMSM65L30L219F), elettivamente domiciliata in Parma, V.le Partigiani d'Italia, 7 presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di fallimento.

a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 20 dicembre 2022;
letto il ricorso proposto da UNI-EDIL S.R.L. (02345690347) per la
dichiarazione di fallimento di 7 COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.;
ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice
ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo
Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso
presentato;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice
risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta
impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: "costruzione di edifici
residenziali e non residenziali";

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore
commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti
condizioni:

- l'iniziativa di uno dei soggetti indicati nell'art 6 l.f.;
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui
all'art. 1 L.Fall.;
- la sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che:

1 quanto al primo dei suddetti requisiti è stato autorevolmente chiarito (si
veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove
stabilisce che il fallimento deve essere dichiarato su istanza di uno o più
creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede
giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine
sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo



scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); orbene nella vicenda in esame il credito posto alla base della domanda di fallimento formulata da UNI-EDIL SRL , ancorché documentato da semplici fatture commerciali, non ha costituito oggetto – tanto in comparsa di costituzione e risposta che negli atti successivi e nel corso delle diverse udienze (si veda in particolare il verbale d'udienza del 27 ottobre 2022) - di alcuna contestazione da parte della resistente, di talché la qualità di creditrice della ricorrente e la conseguente legittimazione ex art 6 l.f. non possono essere revocate in dubbio;

2. all'esito dell'istruttoria prefallimentare deve ritenersi superato il limite di € 30.000,00 fissato dall'art. 15 comma IX L.F.; dagli accertamenti effettuati dalla GUARDIA DI FINANZA su delega del Tribunale (informativa depositata in data 26 gennaio 2023 par. 2 lett d) è infatti emersa l'esistenza di debiti scaduti verso INPS ed INAIL per complessivi € 53.183,67;



3. gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. ; il debitore nei confronti del quale è stata proposta domanda di fallimento, nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ovvero all'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; la Suprema Corte, con riguardo al disposto dell'art 15 comma IV L.F. ha avuto occasione di chiarire che benché tali bilanci *“non abbiano certamente valore di prova legale”* essi *“sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”* (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018)”. L'obbligo di deposito tempestivo del bilancio è dunque finalizzato alla tutela dell'interesse di ogni operatore del mercato a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa con cui viene in contatto, ed è pertanto pacifico che i bilanci del triennio anteriore all'istanza di fallimento ovvero relativi all'intera esistenza dell'impresa, da valutare ai fini dell'accertamento del superamento o meno delle soglie di fallibilità fissate dall'art. 1 L.F, sono quelli approvati e depositati presso il Registro delle Imprese ex art. 2435 c.c.. Qualora *“difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati”*, di tali bilanci può *“motivatamente”* non tenersi conto *“rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità”* (Cass. ord. n.13764/2017; Cass.ord.n.33091/2018” (così

¹ *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".*



Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020). Ebbene nella vicenda in esame non risulta depositato da parte della debitrice alcun bilancio presso il Registro Imprese; 7 COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. non ha poi ottemperato all'ordine del Tribunale di produrre in giudizio il bilancio d'esercizio, anche tardivamente depositato, essendosi la resistente limitata a richiamare documentazione del tutto inconferente ai fini della prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art 1 l.f. ; in esito agli accertamenti effettuati dalla GUARDIA DI FINANZA su delega del Tribunale (informativa depositata in data 26 gennaio 2023 par. 2 lett c) è emerso peraltro il superamento dei limiti in discussione con riguardo ai ricavi lordi anno 2021 pari ad € 271.000;

4.osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Lo stato di insolvenza, rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Nel caso di specie sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati



in atti (particolarmente rilevanti proprio perché di minima entità); b) dall'esistenza di debiti erariali per € 93.604,03 (informativa della GUARDIA DI FINANZA depositata in data 26 gennaio 2023 par. 3); c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ; d) dalla complessiva situazione di crisi a livello operativo desumibile dall'insufficienza dei ricavi della gestione caratteristica a coprire i relativi costi (informativa della GUARDIA DI FINANZA depositata in data 26 gennaio 2023 par. 2 e 3);

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di 7 COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. (Cod. Fisc. e P. IVA 02963780347), con sede legale in Parma Via La Spezia n. 90, in persona del legale rappresentante BENTIVEGNA RAIMONDO (Cod. Fisc. BNTRND73C02G388H)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. GARCIA SARA dottore commercialista con studio in Parma, V.le MENTANA 27 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA



che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 3 maggio 2023 ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 31 gennaio 2023

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

